

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DI TERNI

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI TERNI	
0000605	
DATA PROTOCOLLO 17-03-2020	U

Terni, 17 marzo 2020

Agli Iscritti OMCeO Terni

Oggetto: Certificazioni di Malattia INPS.

In questi giorni di emergenza, derivante dalla pandemia da COVID-19 che **Noi** stiamo vivendo ed affrontando con numerose difficoltà ed ansie quotidiane conseguenti, tra l'altro, all'assenza dei dispositivi di protezione individuale durante la nostra attività, sono giunte a quest'Ordine numerose richieste di chiarimento in merito al rilascio da parte del Medico di Medicina Generale (MMG) di certificazioni di malattia INPS, per soggetti che spesso non hanno diritto.

A tal proposito, in considerazione anche dei vari processi di riorganizzazione delle attività lavorative previste dai vari decreti della Presidenza del consiglio dei Ministri, si auspica una rapida soluzione della problematica che potrebbe anche farci incorrere in sanzioni penali (art. 480 e 481 del Codice Penale). Il certificato medico rappresenta, infatti, un'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica, destinato a provare la verità.

Inoltre, si ricorda che il Codice di Deontologia Medica attualmente in vigore, all'art. 24 recita: *"Certificazione - Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati."*

Rammentando che la certificazione di malattia presuppone lo stato di malattia e non situazioni di esposizione al rischio, i Medici, con particolare attenzione MMG o Continuità Assistenziale (CA), non possono rilasciare i seguenti certificati INPS:

1. Astensione dal lavoro per soggetti affetti da patologie croniche o deficit del sistema immunitario. Quanto previsto nel DPCM 08.03.2020 art. 3, comma b non implica certificazione INPS da parte delle figure suddette, ma accertamento delle stesse patologie da parte del Medico Competente.
2. Astensione dal lavoro proposta autonomamente dal datore di lavoro.

Certificati INPS possono essere rilasciati solo nei seguenti casi:

1. **Patologie acute o riacutizzazioni di patologie croniche;**
2. **Astensione dal lavoro per motivi preventivi/di rischio solo in seguito a ordinanza del Sindaco o provvedimento del Dipartimento di Igiene Pubblica per sorveglianza fiduciaria** (certificato con codice nosologico V29.0: quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva) ai sensi del DPCM 08.03.2020, art. 3, comma 2 c) d);
3. Resta ferma la possibilità di rilasciare, se richieste dagli assistiti, certificazioni (in bianco) relative allo stato di salute e all'eventuale presenza di patologie croniche che possono dare diritto di richiedere modalità di lavoro agile e/o permessi e periodi di astensione (ferie o congedi) (Codice Deontologico, art. 32: *"Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili - Il medico tutela [...] e la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psico-fisica [...]"*).

Comprendendo le immense difficoltà attuali ed auspicando il rapido superamento di questo momento storico, nella certezza che ognuno di Noi agirà, sempre, in scienza e coscienza e nel rispetto del Codice Deontologico, si inviano cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Donzelli

